

La Camera,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie a finanziare il completamento di interventi urgenti di protezione civile, già previsti dalla legge, diretti a fronteggiare situazioni di pericolo imminente, tra cui il comune di Cardeto, le opere idriche a Crotone, le coste calabresi, la frana di Niscemi, la frana che interessa il centro abitato di Acri (CS).

9/6557/28 Gaetani, Bova, Oliverio, Olivo, Lento.

La Camera,

considerato che, nei mesi autunnali, la Toscana è risultata oggetto più volte di gravi eventi calamitosi che hanno sconvolto molti comuni delle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze e Livorno;

visto che molti di tali comuni sono stati riconosciuti nello « stato di calamità naturale » dichiarato del Consiglio dei Ministri;

visto che significativi comparti produttivi del tessile in comune di Montemurlo (PO), nel settore florovivaistico in comune di Pescia (PT), nei settori agricoli o turistico-ricettivi, accusano gravissimi danni, comunque tali da compromettere l'attività in futuro,

impegna il Governo

a considerare le numerose calamità naturali registratesi in Toscana nell'autunno del 1999 come unitario e prioritario elemento di intervento finanziario di sostegno.

9/6557/29 Fino, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini, Proietti, Giorgetti, Paolone, Messa, Oza, Gissi, Pepe.

La Camera,

premessi che:

la Sardegna è afflitta da problemi gravi di carattere economico, sociale ed occupazionale e che per tale ragione risente in modo del tutto particolare degli effetti negativi di catastrofi naturali, quali ad esempio le recenti alluvioni che hanno colpito la parte meridionale dell'isola ed in particolare alcune zone della provincia di Cagliari;

tali effetti negativi sono stati accentuati dalla insufficienza delle opere di sistemazione idrogeologica e di quelle relative allo smaltimento delle acque,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative urgenti, sulla base dei provvedimenti già approvati, in occasione degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, atte ad intraprendere un'opera di prevenzione nei confronti degli effetti di eventi alluvionali attraverso una migliore attrezzatura del territorio soprattutto nelle aree più a rischio, quale si è dimostrata in particolare la provincia di Cagliari, ed a provvedere tempestivamente alla riparazione ed al risarcimento dei danni provocati dal predetto evento calamitoso;

a fare in modo che nell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3024 del 30 novembre 1999, relativamente all'articolo 5, comma 1 la franchigia di 5 milioni di lire sia ridotta a 2 milioni di lire.

9/6557/30 Massidda, Marras.

La Camera,

visti gli oltre 300 miliardi complessivamente assegnati al Fondo per la montagna;

visto che, in particolare, la montagna appenninica richiede particolari interventi di sostegno che, integrati rispetto a quelli regionali, offrano certezze di sviluppo ed

occupazione in aree sottoposte storicamente a forti fenomeni di vera e propria desertificazione sociale;

visto, soprattutto, la grave situazione in cui versa socialmente la montagna pistoiese,

impegna il Governo

a considerare prioritariamente per i progetti di cui al Fondo per la montagna le esigenze di sviluppo degli Appennini.

9/6557/31 Martini, Matteoli, Migliori, Gnaga.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

visto che la legge n. 1089 del 1968, recante nuove norme sui territori depressi del centro-nord, non risulta finanziata nel prossimo triennio, nonostante le difficoltà socio-economiche di tale area;

visto che la legge speciale n. 67 del 1997, inerente opere pubbliche per i comuni, non concerne alcun « territorio depresso » del centro-nord;

viste le difficoltà che deriveranno presumibilmente anche per le suddette aree dalla nuova Agenda degli interventi comunitari,

impegna il Governo

nell'ambito dell'uso delle risorse finalizzate allo sviluppo occupazionale, a considerare come degne di priorità di intervento le aree depresse del centro-nord ed in particolare la provincia di Massa Carrara, la zona della Garfagnana, il Mugello, la provincia di Livorno, le aree interne della Maremma e le isole minori dell'Arcipelago toscano.

9/6557/32 Migliori, Matteoli, Gnaga, Martini.

La Camera,

considerato che il recente omicidio di stampo mafioso avvenuto a Firenze ha testimoniato plasticamente la pericolosa diffusione della grande criminalità organizzata anche in Toscana;

visto che soprattutto in Versilia ed in Valdinievole necessita una capillare e diffusa presenza delle forze di polizia;

rilevato che in Toscana non ha trovato ancora applicazione l'articolo 11 della nuova legge inerente la immigrazione extracomunitaria,

impegna il Governo

nell'ambito delle risorse disponibili dei Ministeri competenti, a rivedere gli attuali insufficienti organici di tutte le Forze di polizia in Toscana provvedendo, al contempo, alla loro copertura.

9/6557/33 Proietti, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

considerata la fondamentale importanza dell'attività prestata dai messi di conciliazione non dipendenti comunali per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione e dell'attività amministrativa in generale;

considerato che per gli stessi non è stata ancora adottata, da un punto di vista giuridico, una regolamentazione definitiva della loro attività necessaria ad un migliore e più proficuo esercizio delle loro mansioni e necessaria per assicurare un ottimale funzionamento degli uffici pubblici, garantito anche attraverso la loro opera;

considerato, altresì, che il numero dei messi di conciliazione non dipendenti comunali non è particolarmente elevato e risulta concentrato, tra l'altro, in maggior parte nelle regioni meridionali dove il tasso di disoccupazione appare particolarmente elevato;

ritenuto che è diventato urgente, avendo gli stessi acquisito una elevata pro-

fessionalità specifica nell'espletamento della loro attività, definire la loro situazione che già da molto tempo necessita di una effettiva regolamentazione giuridica,

impegna il Governo

a regolamentare giuridicamente in modo definitivo, la situazione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali che svolgono le funzioni da almeno due anni in modo da assicurare il funzionamento della pubblica amministrazione.

9/6557/34 Cascio, D'Ippolito, Matacena.

La Camera,

preso atto che il disegno di legge n. 6557 prevede finanziamenti per la prosecuzione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico di cui al decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

preso atto che numerosi comuni dell'altovicentino sono stati gravemente colpiti da eccezionali grandinate abbattutesi negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per garantire uno stanziamento di lire 150 miliardi per la realizzazione di interventi urgenti.

9/6557/35 Apolloni.

La Camera,

rilevato che:

secondo i recenti dati ISTAT, la Calabria è stata ritenuta la regione con il più alto tasso di disoccupazione in Europa (oltre il 29 per cento), con particolare rilievo per il dato della disoccupazione giovanile che si attesta al 72 per cento;

tale situazione appare come una condizione di assoluta emergenza e drammaticità, cui solo un'azione straordinaria e

concertata tra Stato e regione può dare positivi sbocchi, con attivazione di risorse aggiuntive tese a dare risposte alle emergenze più drammatiche;

esiste ormai il fondato presupposto di gravi rischi di ordine pubblico per le ripetute iniziative di protesta di gruppi di disoccupati che richiedono immediate risposte alla domanda di lavoro;

in tale quadro, appare di particolare urgenza e drammaticità la situazione dei giovani già impegnati in progetti di lavori di pubblica utilità (LPU) presso le amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge n. 196 del 1997, che al termine di 12 mesi di impegno cesseranno il rapporto al 15 dicembre 1999, senza che gli enti locali siano riusciti ad attivare le società miste di gestione previste nei piani di impresa iniziali per difficoltà di risorse finanziaria, con la prospettiva del ritorno alla disoccupazione di circa 5.000 giovani;

sussistono gravi pericoli di ordine pubblico per le ripetute iniziative di protesta dei giovani LPU che reclamano una soluzione produttiva, e non assistenziale, alla prospettiva della disoccupazione incombente, e la cui esasperazione fa prevedere sbocchi incontrollati della vertenza;

valutato che:

già in precedenza con l'articolo 2 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili, è stato accantonato un contributo straordinario per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche come sollievo alla disoccupazione per le aree napoletana e palermitana, per ulteriori risorse di 40 miliardi per il solo anno 1999, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con stanziamento sul fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, proprio in ragione della previsione di rischi di ordine pubblico;

la situazione calabrese, in ragione dei drammatici dati statistici esposti, appare ancor più pericolosa sul piano della

tenuta dell'ordine pubblico e richiede una risposta immediata ed adeguata dello Stato,

impegna il Governo

ad operare affinché sia apportata, oltre quanto stanziato nella legge finanziaria 2000, la integrazione necessaria per la concessione, in continuità con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, di un contributo straordinario di lire 30 miliardi alla regione Calabria per il finanziamento di lavori di pubblica utilità destinati alla proroga dell'impegno degli attuali giovani impegnati in progetti LPU a scadenza 15 dicembre 1999 per ulteriori sei mesi, al fine di consentire alla regione Calabria di sostenere con le misure finanziate con il P.O.R. 2000/2006 di cui al P.S.M. Ob. 1 cofinanziati con i Fondi strutturali comunitari, l'attivazione in collaborazione con gli enti locali interessati delle società miste di gestione, come previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ed il finanziamento delle azioni di sostegno all'avvio di impresa degli ex-lavoratori LPU.

9/6557/36 (nuova formulazione). Romano Carratelli, Brancati, Oliverio, Bergamo, Olivo, Aloi, Brunetti, Napoli, Lamacchia, Saraceni, Tassone, Colosino, Soriero, Armando Veneto, Fino, Bova.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2000;

considerati gli obiettivi che la legge finanziaria si propone e valutati positivamente i conseguenti effetti in termini di crescita del Paese;

considerata la valenza strategica degli interventi per le infrastrutture, che determinano conseguenze positive per l'occupazione e lo sviluppo del Paese;

sottolineato il rilievo della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare quando determina lo sviluppo delle tecnologie per le infrastrutture;

considerati altresì gli interventi per le aree depresse e gli effetti positivi conseguenti ai più recenti interventi normativi;

evidenziato il rilievo delle disposizioni normative dirette a favorire la ricerca scientifica e tecnologica nei territori depressi del centro-nord, di cui alla legge n. 1089 del 1968;

considerato in particolare che per la ricerca scientifica e tecnologica e per le ferrovie, sono state stanziato, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 1089 del 1968, apposite risorse nella tabella F allegata al disegno di legge finanziaria per il 2000,

impegna il Governo

a utilizzare le risorse in modo da favorire efficacemente la crescita del Paese e, a tal fine a destinare prioritariamente le risorse stanziato per le finalità di cui all'articolo 4 della legge n. 1089 del 1968 per le iniziative dirette a favorire la ricerca scientifica e tecnologica, già individuate, con particolare riferimento a quelle per lo sviluppo della ricerca e la realizzazione del Polo tecnologico ferroviario fiorentino in località Osmannoro.

9/6557/37 Eduardo Bruno, Ventura, Bircotti, Innocenti.

La Camera,

visto l'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

visto l'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha confermato sino al 31 dicembre 2000 la

validità delle disposizioni di cui al citato articolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

considerato che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, datato 4 marzo 1999, sono stabiliti, per categorie di enti, i limiti di giacenza e sono stati individuati i capitoli di spesa ai quali applicare i suddetti limiti;

preso atto che tra i capitoli di spesa figura il cap. 8817 (u.p.b. 7.2.1.7 — Tesoro) riguardante gli interventi per la ricostruzione nel Belice;

rilevato che, con l'inserimento di detto capitolo di spesa tra quelli assoggettati al limite di giacenza, nessun accreditamento è stato effettuato a favore dei comuni del Belice, in considerazione del fatto che le giacenze sul conto di tesoreria intestato alla regione Siciliana superano, di gran lunga, i limiti di giacenza fissati con il citato decreto ministeriale 4 marzo 1999;

constatato che si rileva necessario garantire il flusso dei finanziamenti previsti dalle leggi approvate dal Parlamento, al fine di accelerare il processo di completamento degli interventi per la ricostruzione del Belice,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 relativo all'anno 2000, a non inserire tra i capitoli di spesa assoggettati al limite di giacenza di tesoreria, il capitolo di spesa relativo ai fondi destinati alla ricostruzione nel Belice.

9/6557/38. Lucchese, Giacalone.

La Camera,

tenuto conto dell'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno, in sede di esame in VII Commissione, al disegno di legge n. 5924,

impegna il Governo

a reperire adeguate risorse finanziarie per la contrazione di mutui finalizzati al completamento delle sedi e delle attrezzature dell'Università del Piemonte Orientale.

9/6557/39. Mazzocchin, Penna, Lombardi, Voglino.

La Camera,

considerato che:

uno dei fenomeni più interessanti di crescita occupazionale degli ultimi anni — come documentato anche da elaborazioni statistiche — è rappresentato dalla impresa sociale: si contavano poco più di mille cooperative e imprese sociali nel 1991 con circa 15.000 addetti, oggi cooperative ed imprese sociali hanno superato le 5000 unità e gli occupati sono cresciuti a circa 110.000, di cui circa 20.000 lavoratori svantaggiati;

lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi alla persona, per la cultura e per l'ambiente, missione fondamentale delle cooperative e delle imprese sociali, oltreché concorrere al miglioramento della qualità della vita delle persone, costituisce occasione di sviluppo e di occupazione soprattutto nel Mezzogiorno;

la commissione «Terzo settore e occupazione», istituita presso il Ministero del lavoro, ha presentato un progetto per sostenere ed incentivare la naturale propensione delle cooperative e delle imprese sociali a crescere e sviluppare occupazione nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

ad accelerare i programmi di sviluppo nelle aree depresse, al fine di promuovere la ripresa economica e l'allargamento della base produttiva ed occupazionale. A tal fine il CIPE provvede perché le risorse a disposizione per le aree depresse, per l'asse ricerca, formazione, lavoro, nonché quelle previste per i fondi strutturali e per i progetti speciali nell'Unione Europea, siano finalizzate anche al finanziamento

dei progetti di sviluppo dell'impresa sociale come fattore di coesione sociale e di sviluppo dell'occupazione nei sistemi economici locali.

9/6557/40. Giannotti, Burani Procaccini, Del Bono, Saia, Porcu, Alemanno, Galletti, Crema, Di Nardo, Piscitello, Acierno, Battaglia, Gambale, Giacalone, Lumia.

La Camera,

considerato che la pressante passata attività legislativa sulla materia delle telecomunicazioni e della loro liberalizzazione, il recepimento delle direttive UE e nella fattispecie della direttiva 98/61 (peraltro ancora in fase di recepimento) sempre rivolta alla liberalizzazione del settore, da tutti ritenuto altamente strategico e che, se effettivamente liberalizzato, creerebbe certamente i presupposti per un effettivo rilancio economico-occupazionale del nostro paese, avrebbe dovuto porre l'Italia in una posizione avanzata rispetto alla tanto decantata dal Governo liberalizzazione delle telecomunicazioni, ma a tutt'oggi ancora incompiuta e peraltro agognata sia del « sistema Paese », sia da tutti gli utenti, che ne trarrebbero benefici enormi sia in ordine alla migliore qualità che ai minori costi dei servizi che verrebbero resi;

viceversa, diversi « nodi » di fatto vanno sciolti, se effettivamente si vuole procedere nella giusta direzione,

impegna il Governo

1) ad abolire il canone di concessione in vigore solo in Italia e ridurlo ad una percentuale sufficiente a dare un gettito di entrata che copra le spese di mantenimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle strutture ministeriali atte all'espletamento delle istruttorie e del rilascio delle licenze che verranno richieste nel tempo;

2) ad operare affinché venga riconsiderata la materia delle comunicazioni « fis-

so-mobile », che certamente non accontenta nessuno né in termini tecnici né in termini economici;

3) ad operare affinché siano resi effettivamente disponibili i servizi per l'applicazione del *carrie pre selection* e *number portability* previste alle direttive UE 98/61;

4) a fare in modo che divenga effettivamente disponibile il servizio dell'*unbundling* del *local loop*;

5) a fare in modo che sia possibile l'accesso alla tecnologia dell'Adsl, che certamente non potrà essere utilizzato solo da Telecom Italia, ma anche da tutti gli altri gestori, e ciò può avvenire solamente in presenza di una effettiva implementazione dell'*unbundling* del *local loop*;

6) a sbloccare di fatto l'accesso di tutti i gestori, comprese la Telecom, all'assegnazione di frequenze riguardante in particolare i sistemi d'accesso punto-multipunto in *wireless*;

7) a fare in modo che il costo delle linee affidate dalla Telecom Italia, il cui listino si colloca tra i più alti a livello europeo, sia rimodulato « in basso », ridistribuendo i costi del servizio universale, ad oggi solo in capo a Telecom, in modo equo, abbattendo il canone di concessione che grava su Telecom per ben 1.200 miliardi all'anno.

9/6557/41. Floresta, Di Luca, Becchetti, Mammola.

La Camera,

considerati gli investimenti finora fatti dallo Stato nell'ampliamento del porto di Civitavecchia;

considerato che la viabilità di collegamento da e verso il porto di Civitavecchia in direzione della dorsale tirrenica ed in direzione di Viterbo e dell'Umbria presenta strozzature e carenze che vanificano gli investimenti e non consentono il pieno dispiegarsi delle potenzialità e quindi degli stessi investimenti,

impegna il Governo

a completare nel più breve tempo possibile tutti gli studi tecnici e di impatto ambientale ed a rifinanziare i tronchi mancanti per soli venti chilometri al fine di completare la superstrada Civitavecchia, Viterbo, Orte, Terni, Rieti;

a completare gli stessi studi ed a finanziare il completamento dell'autostrada tirrenica, nella tratta mancante da Tarquinia a Cecina.

9/6557/42. Becchetti, Baccini.

La Camera,

esaminato l'articolo 48, comma 1, Tabella 3. 1 (intervento a favore del settore aeronautico), del disegno di legge finanziaria per il 2000,

preso atto del positivo e realistico quadro di riferimento normativo per i settori aeronautico, spaziale e delle alte tecnologie duali quali risulta dallo stato di previsione per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000;

tenuto conto delle necessità operative e logistiche connesse all'attiva partecipazione del nostro paese alle missioni di pace, di gestione di crisi, di interventi umanitari nell'ambito delle iniziative coordinate dalle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce, nonché gli interventi per emergenze nazionali;

considerato che l'acquisizione di mezzi necessari all'assolvimento dei suddetti compiti dovrà coniugare l'esigenza di sviluppo della base tecnologica nazionale in settori produttivi di contenuto strategico con la primaria necessità di soddisfare le politiche e le necessità basilari della difesa nazionale, dall'altro per una adeguata partecipazione con pari dignità alle attività di *peacekeeping*, *peace-enforcing*, salvaguardia delle vite umane ed interventi emergenze civili;

considerata, in particolare, l'indicazione programmatica relativa alla necessità di dotare il paese di grandi vettori da rifornimento e trasporto strategico polivalente;

considerata quindi, l'inderogabile necessità di impostare le iniziative industriali ispirate ad una architettura di sistema che ottimizzi il livello dei prodotti da acquisire, il contenuto qualitativo, gestionale e logistico dell'apporto industriale nazionale, nonché della manodopera qualificata,

impegna il Governo

a formalizzare un programma che comprenda organicamente tutte le esigenze prevedibili (sorveglianza strategico-tattica, aviorifornimento, trasporto logistico, trasporto umanitario, evacuazione ammalati anche in terapia intensiva, emergenze civili);

ad adottare per la selezione del vettore da acquistare precisi parametri finalizzati a privilegiare inderogabilmente:

sistemi al meglio dello stato dell'arte;

significative responsabilità e quote di lavoro nazionale con conseguenti livelli occupazionali;

ritorni tecnologici nazionali di apprezzabile spessore qualitativo anche nel campo dei sistemi elettronici di autoprotezione con cui dotare i vettori da acquisire;

ottimali sistemi di logistica ed assistenza post-vendita.

9/6557/43. Aloisio, Attili, Alveti.

La Camera,

premesso che:

le Comunità delle Alpi non protette da statuti speciali, soffrono di una continua diminuzione di popolazione;

tale diminuzione è accentuata, oltre che dai disagi ambientali, dalla chiusura di esercizi pubblici e privati essenziali alla vita delle comunità stesse;

la « Convenzione delle Alpi » prevede, tra l'altro, che i Governi centrali aiutino le popolazioni alpine,

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti atte a frenare lo spopolamento delle Comunità alpine ad a favorire lo sviluppo delle attività produttive locali.

9/6557/44. Calzavara, Parolo.

La Camera,

premesso che:

Montagnana, cittadina ubicata nell'estremo lembo sud-occidentale della provincia di Padova, rappresenta uno dei più begli esempi di fortificazione medievale;

la sua possente cinta merlata, che si snoda per quasi due chilometri, è completata da ventiquattro torri e due porte fortificate: Castel S. Zeno e la Rocca degli Alberi;

le condizioni di precarietà in cui attualmente versano le mura Carraresi destano non solo allarme e preoccupazione, ma impongono urgenti ed improrogabili lavori di consolidamento e restauro,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di assicurare un finanziamento che consenta di realizzare quegli interventi che sono indispensabili per conservare un patrimonio storico monumentale di inestimabile valore.

9/6557/45. Manzato, Scantamburlo, Mazocchin, Susini, Trabattoni.

La Camera,

preso atto delle dichiarazioni del Governo volte a migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dell'azione di contrasto alla criminalità;

considerato che la sicurezza dei cittadini è e deve rimanere un bene fondamentale dello Stato di diritto e un obiettivo prioritario dell'azione di Governo,

impegna il Governo

a studiare, a proporre e ad attuare forme sempre più adeguate di potenziamento delle risorse e dei mezzi nonché di valorizzazione delle professionalità e della dedizione delle Forze di polizia al fine di garantire ulteriormente la specificità del comparto sicurezza.

0/6557/46. Palma, Pistelli, Niedda, Molinari, Casilli, Valetto Bitelli, Romano Carratelli, Carotti, Lumia.

La Camera,

premesso che:

esiste un grave problema per l'approvvigionamento idrico che affligge la consistente e qualificata comunità agricola nazionale soprattutto nel territorio graduale nuovo comune di Cavallino-Treporti;

i numerosi coltivatori dediti alla coltivazione di ortaggi pregiati, hanno necessità assoluta di acqua per irrigare le loro colture e si sono finora avvalsi di pozzi artesiani; grazie all'articolo 8 del decreto-legge 23 marzo 1995, n. 96, convertito dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, potranno farlo solo fino al 31 dicembre 1999 poiché dopo tale data i suddetti pozzi dovranno essere chiusi;

le organizzazioni dei coltivatori si sono fatte portatrici di questo problema presso le diverse autorità tant'è che, in tempi recenti, la regione Veneto, con Dcr n. 45 del 15 luglio 1999, ha deliberato di realizzare un acquedotto rurale al servizio dei coltivatori dell'estuario veneziano affidandone la realizzazione al Consorzio di Bonifica « Basso Piave » di San Donà di Piave (DGR 3380 del 5 ottobre 1999);

la realizzazione di questo acquedotto, considerato i tempi che serviranno per ottenere le diverse autorizzazioni amministrative, non potrà essere ultimata prima di due o tre anni;

nel frattempo, vi sarà un contraccolpo gravissimo tanto in termini economici che occupazionali alla potenzialità agricola della zona la quale, nei soli ultimi due anni, era stata in grado di dare una valida prospettiva reddituale ad almeno un centinaio di giovani e alla rispettive famiglie,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per una proroga del termine previsto dalla normativa sulla chiusura dei pozzi artesiani, al fine di permettere ai coltivatori italiani di continuare a svolgere le proprie attività.

9/6557/47. Amato, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Pezzoli, Collavini.

La Camera,

premesso che:

recenti notizie di stampa lascerebbero trasparire l'intenzione del massimo organo di vigilanza del credito di sollecitare a breve una limitazione dell'esposizione degli enti creditizi nei confronti del sistema famiglie, giustificandolo con la necessità d'allargarsi nel sistema imprese;

tale considerazione stupisce sulla base del fatto che la percentuale nazionale d'esposizione del sistema bancario, nei confronti delle famiglie, risulta ben più bassa rispetto a quella europea; inoltre, così facendo, si creerebbe un'immediata contrazione della domanda di beni durevoli, in primo luogo la casa d'abitazione, in contrasto con il favore che tale tipo d'investimento del risparmio privato riveste anche in ambito costituzionale;

stupisce ancor di più il fatto che si considererebbe giunto il momento di privilegiare il credito alla grande industria, a discapito dunque della piccola e media

impresa, che oggi invece costituisce l'asse portante della nostra economia, anche e soprattutto in termini occupazionali;

a conferma di ciò, risulterebbe peraltro operativo un insieme di disposizioni particolarmente farraginose, che impongono o imporranno a breve, ai singoli enti creditizi, tassative valutazioni di affidabilità alquanto incompatibili con l'effettiva capacità d'accesso al credito delle piccole e medie imprese ed idonee solo per la grande e grandissima impresa,

impegna il Governo

ad accertare e riferire al più presto al Parlamento in merito agli orientamenti della Banca d'Italia sulla questione esposta.

9/6557/48. Gramazio, Pezzoli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2-undecies della legge 7 marzo 1996, n. 109, al comma 2, enumera le possibili destinazioni dei « beni immobili confiscati ». Detti beni, secondo la lettera della norma possono essere:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;

b) e c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune assegnatario deve sottostare a precise volontà istituzionali di utilizzo (comunità terapeutiche, organizzazioni di volontariato e centri di recupero);

è evidente che l'attuale legislazione non ipotizza alcuna possibilità di cedere a terzi e privati imprenditori il bene immobile sottoposto a confisca, anche con ipotesi di semplice affitto. Diversa ipotesi di utilizzazione è prevista quando oggetto di confisca sono « beni aziendali ». In tale ipotesi il legislatore ha previsto l'affitto (a) e la cessione a titolo oneroso (b) a terzi

privati operatori ovvero la liquidazione (c) del patrimonio aziendale, qualora emerga la evidente impossibilità di continuare la gestione;

le suddette considerazioni pongono in risalto una carenza legislativa, che si rende ancora più evidente quando, a conclusione di alcuni procedimenti che hanno portato alla confisca di beni facenti parte di patrimoni mafiosi, lo Stato si è trovato di fronte a soggetti che detengono in buona fede e legittimamente, in virtù di regolari contratti di locazione, gli immobili nei quali esercitano attività commerciali in proprio e che nulla hanno a che vedere con i soggetti collusi con le associazioni criminali destinatari dei provvedimenti di confisca;

tale carenza si traduce in un ingiusto pregiudizio ai danni di onesti imprenditori, commercianti ed artigiani, i quali dopo anni di esercizio della propria attività sono costretti ad abbandonare tutto perché lo Stato, divenuto proprietario dei beni confiscati, non potrà ridestinarli in loro favore, riscuotendo il dovuto corrispettivo nella forma del canone di affitto,

impegna il Governo

ad operare per rimediare a tale carenza legislativa per garantire la continuità delle attività ubicate negli immobili confiscati, quando vi è la prova che i titolari delle attività medesime siano in buona fede e non vi sia la dimostrazione di collegamenti con i prestanome o gli stessi titolari di beni dei quali il conduttore in buona fede ignorava fossero frutto di attività criminali, e in particolare a rivedere l'articolo 2-*undecies* della legge 7 marzo 1996, n. 109, al comma 2.

9/6557/49. Lo Presti, Lumia, Acierno, Matranga, Fragalà.

La Camera,

premesso che:

per l'inefficienza di numerosi IACP non è stata sufficientemente divulgata la

notizia della possibilità, per le categorie di profughi assegnatari di alloggi popolari, di presentare entro il termine stabilito dall'articolo 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le domande per la cessione in proprietà degli immobili, nonostante la legge (articolo 1, comma 8) disponesse a carico degli enti proprietari idonee e opportune misure di pubblicità del beneficio in argomento;

in seguito, la legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha convertito il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, ha stabilito, all'articolo 5, la proroga del termine fissato dalla legge n. 560 del 1993 sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto (gennaio 1997), ma solo in favore dei profughi giuliano-dalmati, dimenticando tutte le altre categorie di profughi, che negli anni si sono aggiunte a quelle originariamente previste e che, pertanto, sono rimaste inopinatamente escluse;

non è ammissibile che di una proroga — *rectius* riapertura dei termini — per la presentazione delle domande di cessione in proprietà (legge n. 649 del 1996) benefici solo una particolare categoria di profughi (quelli giuliano-dalmati), escludendo gli altri che per carenza dei sistemi di pubblicità delle provvidenze stabilite dalla legge n. 560 del 1993, non sono stati messi nella condizione di presentare le domande di cessione in proprietà, venendosi a creare un'evidente disparità di trattamento,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per la riapertura dei termini stabiliti dall'articolo 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1996, n. 649, in favore della categoria di profughi di cui alla legge n. 137 del 1952.

9/6557/50. Fragalà, Acierno, Lo Presti, Lumia, Matranga.

La Camera,

premesso che:

sino ad oggi, soprattutto nelle località turistiche, in particolare quelle rivierasche, si è avvertita da parte dei cittadini e delle categorie produttive l'esigenza di una maggiore prevenzione delle attività criminali, che le istituzioni competenti hanno attivato solo durante la stagione estiva, atteso che veniva periodicamente limitato solo a quel periodo l'effettivo adeguamento dei dispositivi di sicurezza;

con riferimento alla specifica situazione di nuovi comuni, soprattutto rivieraschi, ad alta valenza turistica, il dato disponibile al Ministero dell'interno era senza dubbio legato dall'appartenenza della località ad altra municipalità;

adesso che tali realtà rivierasche e turistiche sono oggi comuni dotati della propria integrale autonomia, si rende necessario dotarli immediatamente di un dispositivo di sicurezza autonomo che si concretizzi al più presto in una stazione permanente dei carabinieri o di un commissario di pubblica sicurezza, operativi su quelle realtà comunali per tutto l'anno, al fine di venire incontro alle costanti esigenze di ordine pubblico e di sicurezza in più occasioni manifestate dai cittadini,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per accelerare l'*iter* necessario affinché i nuovi comuni di cui in premessa possano disporre quanto prima di una propria stazione permanente dei carabinieri o di un commissariato di pubblica sicurezza.

9/6557/51. Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora.

La Camera,

premesso che:

il capo V della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede disposizioni relative alla

revisione delle norme per il riordino delle carriere del personale militare da attuarsi anche mediante deleghe al Governo;

in particolare, l'articolo 18 della richiamata legge dispone la revisione del decreto legislativo n. 195 del 1995, relativo alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate;

i decreti del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 e 255 del 1999, che recepiscono gli accordi sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile, il provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché il provvedimento di concertazione per le Forze armate hanno validità economica dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 e prevedono all'articolo 1, comma 3, che, per il periodo di vacanza contrattuale, in attesa del nuovo accordo venga erogato un modesto aumento retributivo;

il Governo ha già approvato l'atto di indirizzo all'ARAN per il riconoscimento, di comparti autonomi per la Presidenza del Consiglio e per le agenzie fiscali,

impegna il Governo

al riconoscimento di un comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate, con la definizione di uno stanziamento predeterminato al di fuori dei parametri, vincoli e capitoli previsti per i comparti dell'impiego pubblico e a riconoscere uno speciale trattamento giuridico ed economico in favore di coloro che rischiano la propria vita per la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini;

ad elevare la qualità delle agevolazioni e dei riconoscimenti alle Forze italiane di sicurezza equiparandole ai migliori *standards* europei, anche in previsione della formazione di una struttura europea di sicurezza.

9/6557/52. Cuccu, Frattini.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

impegna il Governo

ad una più completa valorizzazione delle risorse culturali e turistiche dell'isola di Capri, patrimonio inestimabile per l'intero Paese, ed al conseguente reperimento dei fondi necessari per raggiungere concretamente l'obiettivo di uno sviluppo reale delle sue potenzialità.

9/6557/53. Siniscalchi.

La Camera,

visto il comma 2 dell'articolo 50 del disegno di legge n. 6557;

tenuto conto del piano programmatico dell'Ente Tabacchi Italiano presentato recentemente, che prevede la prossima privatizzazione e la progressiva dismissione della gran parte degli attuali diciassette impianti di manifattura del tabacco, dislocati sull'intero territorio nazionale;

considerati inoltre sia i dati sulla produttività e sulla professionalità del personale interessato, che risultano essere più che sufficienti, sia gli stretti rapporti che da sempre sono intercorsi fra le suddette strutture e le comunità dei territori circostanti,

impegna il Governo

a vigilare affinché la dismissione degli ingenti beni immobili relativi alle aree dove sono attualmente locate le manifatture avvenga con le massime garanzie per la produttività e per le opportunità occupazionali agli attuali dipendenti delle manifatture, nonché un uso, da parte dei potenziali acquirenti; a far sì che il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, (istituzione dell'Ente Tabacchi Italiano) sia attuato nel pieno rispetto della tutela del personale; a garantire infine che la prevista futura privatizzazione non sottragga risorse umane, economiche ed occupazio-

nali ai territori nei quali le suddette manifatture sono attualmente operanti.

9/6557/54. Gnaga, Migliori, Alberto Giorgetti, Conti, Mitolo, Paolone, Martini, Marengo, Pampo, Berselli, Mantovano, Lo Presti, Lembo, Fino.

La Camera,

premesso che i comuni alpini soffrono di una continua diminuzione di popolazione per le difficoltà, anche economiche, che incontrano per vivere in montagna;

che tale diminuzione è accentuata, oltre che dai disagi ambientali, dalla chiusura di esercizi pubblici e privati essenziali alla vita delle comunità stesse; che la « Convenzione delle Alpi » prevede, tra l'altro, che i Governi centrali aiutino le popolazioni alpine;

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti atte a frenare lo spopolamento delle Comunità alpine ed a favorire lo sviluppo delle attività produttive locali.

9/6557/55. Bosco, Fontanini, Pittino.

La Camera,

premesso che:

i recenti dati riferiti dal CNEL dimostrano come la regione Calabria sia interessata da un forte incremento della disoccupazione e sottosviluppo (nella sola regione vi sono più disoccupati che nell'intero nord Italia);

gli strumenti posti in essere dai Governi di centro-sinistra (borse di lavoro, lavori di pubblica utilità, prestiti d'onore, ecc.) che si sono succeduti nel corso degli ultimi cinque anni (Governi Dini, Prodi e D'Alema) non hanno risolto alcuna delle pesanti problematiche del Mezzogiorno in generale;

anche l'istituzione della società Sviluppo Italia, varata circa un anno fa, è servita essenzialmente a distribuire inca-

ricchi ben retribuiti, senza cercare di risolvere o alleviare una sola delle grandi difficoltà in cui versa la regione Calabria;

la Calabria, con i suoi 800 chilometri di costa, trae dalle potenzialità del turismo balneare risorse utili per la sua debolissima economia;

è opportuno prendere coscienza che occorre intervenire immediatamente per dare impulso e per agevolare le poche realtà economiche che operano nel settore e che sono legate alle risorse del territorio calabrese;

occorre quindi una forte determinazione tesa ad agevolare gli operatori turistici anche per realizzare strutture idonee per un'accoglienza capace di attrarre un'utenza sempre più esigente;

lo sforzo degli operatori, che per la maggior parte sono nuclei familiari che vivono per l'intero arco dell'anno del reddito che deriva dal lavoro stagionale sulle spiagge calabresi, è vanificato dall'esoso aumento dei canoni per le concessioni demaniali marittime, che rappresenta un deterrente per gli operatori che non hanno le potenzialità adatte a sostenerne il peso e nemmeno possono attrezzare le loro strutture in maniera adeguata;

anche una serie di controversie che si sono accumulate nel corso degli anni, tra operatori turistici di strutture su suolo demaniale marittimo e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, hanno prodotto un contenzioso che deve essere necessariamente sanato anche attraverso una ragionevole rateizzazione del debito totale calcolato con i canoni in vigore all'epoca dell'occupazione,

impegna il Governo

a ridurre drasticamente i canoni per le concessioni demaniali marittime in favore delle strutture turistico-ricettive della Calabria e delle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88;

a risolvere il contenzioso tra operatori turistici di strutture sul suolo demaniale marittimo e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con provvedimenti favorevoli agli operatori turistici stessi.

9/6557/56. (nuova formulazione) Bergamo, Fino.

La Camera,

considerato che il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 6557 prevede l'utilizzazione dell'eventuale maggior gettito rispetto agli anni 2000, 2001 e 2002, per assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali,

impegna il Governo

ad utilizzare il 40 per cento delle eventuali somme non spese a fine degli esercizi relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, e quindi per gli anni 2001, 2002 e 2003, per il completamento delle opere relative ad analoghi eventi calamitosi verificatisi sino al 31 dicembre 1999.

9/6557/57. Acierno, Di Nardo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria 2000;

valutato con preoccupazione lo stato di attuazione del processo di riforma del sistema di ricerca del Paese, avviato nel 1997, con la legge di delega n. 52 del 1997;

apprezzati i risultati finora conseguiti con la definizione del nuovo quadro normativo (decreto legislativo n. 204 del 1998) e positivamente valutati i provvedimenti di riordino del Cnr, dell'Enea, dell'Asi;

richiamata l'esigenza di mantenere uno stretto collegamento tra le misure di riforma, la formulazione del piano nazionale di ricerca e contestualmente l'attività di valutazione che deve accompagnarsi alla

sviluppo ulteriore della suddetta rete negli ambiti, sia degli EPR, sia delle università e delle imprese;

osservato che le risorse nazionali complessivamente destinate alle attività di ricerca e sviluppo stanno gradualmente riducendosi, dall'1,1 per cento del Pil a meno dell'1 per cento, con il rischio di vanificare gli stessi processi di riforma in atto,

considerato che i principali soggetti istituzionali e politici richiamano l'attenzione sulla perdita di competitività del nostro Paese, rispetto ai principali Paesi industrializzati, e che, al fine suddetto, si impone di recuperare lo sviluppo della scienza e della tecnologica e di una più alta formazione di capitale umano;

impegna il Governo

a) ad invertire la tendenza alla riduzione degli investimenti nella ricerca, procedendo alle opportune correzioni;

b) a presentare al Parlamento un rapporto sui risultati del programma di riforma del sistema di ricerca e sulla attuazione dei nuovi statuti riguardanti il riordinamento degli EPR, in modo da integrare, sotto questo profilo, la carenza di previsione registrata nel DPEF 2000/2002;

c) a confermare l'orientamento volto ad incrementare le risorse pubbliche destinate al comparto e a sollecitare, in forme coordinate e organizzate, l'adeguata partecipazione dell'industria privata ai programmi di ricerca e sviluppo.

9/6557/58. Tassone, Grillo, Volontè, Tersio Delfino.

La Camera,

premesso che:

appare quantomai necessario garantire ai dirigenti dello Stato — in specie, ai dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali — un giusto riconoscimento della loro elevatissima professionalità e della vocazione a dirigere uffici di

vitale importanza per gli interessi dello Stato, anche con funzioni di dirigente generale, in considerazione dal fatto che tale figura professionale (la quale, fino a qualche tempo fa, proveniva soltanto dai funzionari) vanta una responsabilità diretta e personale, dovendo raggiungere risultati ed obiettivi assegnatigli;

l'autonomia gestionale in termini di relazioni politiche (normativamente sancita), la delicatezza della funzione d'interpretazione ed applicazione normativa, di coordinamento del restante personale e di relazione con esso (informare « prima e dopo »; trattare, contrattare, concertare, verbalizzare, avere corrette relazioni sindacali e poi, infine, dirigere concretamente il settore amministrativo di competenza), la necessità di rendere le risorse assegnategli comunque sufficienti a raggiungere obiettivi ed ottenere risultati, le responsabilità inerenti all'igiene cd alla sicurezza sul lavoro, la stessa specifica preparazione tecnica necessaria a tutelare al meglio un patrimonio civile e culturale dell'umanità (presente in Italia, e che per qualità e quantità non ha l'uguale al mondo), fanno del dirigente dei beni culturali una figura professionale d'altissima caratura e d'elevatissimo prestigio;

a tale prestigio professionale dei dirigenti dei beni culturali non corrisponde, invero — come, del resto, per tutti gli altri dirigenti e funzionari direttivi dello Stato —, un adeguato riconoscimento economico,

impegna il Governo

a vigilare affinché il Ministro per i beni e le attività culturali, nel garantire stabilmente — in conformità del comma 12 dell'articolo 24 del disegno di legge in esame — l'apertura quotidiana con orari prolungati (compresi i giorni festivi) per i musei, le gallerie, i monumenti, i siti archeologici, gli archivi e le biblioteche (anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000), e nel definire conseguentemente un programma d'attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e

le modalità attuative nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente da tale dicastero, includa in tale previsione il personale appartenente all'autonoma e separata area dirigenziale di contrattazione;

a far sì che in ordine alla spesa complessiva di lire 100 miliardi, prevista dal predetto comma per le finalità contemplate nel punto precedente, una somma pari al 10 per cento sia accantonata per finanziare le retribuzioni di posizione, da attribuire al personale con qualifica dirigenziale.

9/6557/59. Grillo, Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

La Camera,

premesso che:

il nuovo modello unico di dichiarazione dei redditi non consente più la compensazione fra coniugi dichiaranti, vulnerando la famiglia come entità fiscale e violando in tal modo i fondamentali principi fissati negli articoli 29 e 31 della Costituzione;

la modulistica predisposta dal Ministero delle finanze non consente la dichiarazione congiunta e neanche la compensazione tra debiti e crediti fra i coniugi;

il diritto dei coniugi a presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche congiunta è previsto dall'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, norma che sino ad oggi non è stata abrogata;

la mancata espressa abrogazione della legge n. 114 del 1977, richiede di rimuovere tale palese violazione di legge che esclude tutti i contribuenti che non svolgono entrambi attività di lavoro dipendente, interessando il 20 per cento delle dichiarazioni congiunte, che rappresentano una platea di cinque milioni di contribuenti;

con l'ordine del giorno Volontè ed altri n. 9/5267/026 accolto dal Governo

come raccomandazione, ma successivamente disatteso con la modulistica per l'anno fiscale 1998, veniva richiamata l'esigenza di ripristinare la dichiarazione congiunta dei coniugi;

impegna il Governo

a ripristinare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1999 la dichiarazione congiunta dei coniugi attraverso il modello unico compensativo, consentendo agli stessi coniugi la possibilità di compensare i redditi e predisponendolo in conformità alla normativa vigente e in coerenza con il dettato costituzionale.

9/6557/60. Volontè, Teresio Delfino, Buttiglione, Tassone.

La Camera,

considerato che con l'articolo 13 del disegno di legge n. 6557 sono assicurati 330 miliardi di lire di maggiori entrate mediante un prelievo dell'uno per cento sull'aggio per la raccolta del gioco del lotto;

che il prelievo inspiegabilmente colpisce i soli operatori del gioco del lotto la cui redditività è stata compressa dall'aumento dei punti di raccolta, mentre appare illegittimo caricare oneri su una sola categoria di operatori economici senza che si siano verificati i presupposti di un incremento di capacità contributiva;

impegna il Governo

ad estendere il prelievo su tutte le giocate, i concorsi pronostici, le scommesse di ogni tipo nonché le manifestazioni a premio, diminuendo nel contempo, a parità di introiti, il prelievo sugli operatori del lotto.

9/6557/61. Albanese, Gambale.

La Camera,

considerato che la legge n. 407 del 1998 prevede la corresponsione di un assegno vitalizio ai superstiti delle vittime delle azioni terroristiche o di eversione

dell'ordine democratico, mentre esclude il medesimo trattamento per i superstiti delle vittime di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni a delinquere di stampo mafioso;

che in una audizione presso la Commissione antimafia del novembre scorso, il Presidente del Consiglio dei ministri D'Alema si è impegnato a risolvere questa disparità di trattamento, appostando nell'ambito della legge finanziaria le necessarie risorse;

impegna il Governo

a presentare quanto prima le opportune modifiche alla legge n. 407 del 1998, individuando all'interno degli stanziamenti previsti nel fondo speciale di parte corrente la dotazione finanziaria idonea.

9/6557/62. Gambale.

La Camera,

premessi che:

in Italia vi sono oltre 200 mila malati del morbo di Parkinson;

la patologia neurodegenerativa progressivamente invalidante ha una rilevanza sociale che necessita da parte delle strutture sanitarie pubbliche una adeguata assistenza, per alleviare le difficoltà determinate dalla malattia, migliorando la qualità della vita;

il mondo della ricerca sta compiendo significativi passi in avanti per scoprire le cause, ancora sconosciute, che originano la grave malattia;

molto spesso le cure farmacologiche nonché gli interventi volti a migliorare la qualità della vita dei parkinsoniani sono molto onerose da un punto di vista economico,

impegna il Governo

ad ampliare la rimborsabilità da parte del Sistema sanitario nazionale delle protesi anche per i microinfusori di apomorfina e

ad investire in specializzazione medica ed infermieristica per il morbo di Parkinson.

9/6557/63. Molinari.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 2, comma 1, capoverso 2-*octies*, del disegno di legge n. 6557-A, si prevede che qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazioni di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri potrà essere disposto che la realizzazione di detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-*ter* a 2-*quinquies*;

gli inquilini degli enti previdenziali pubblici, sulla base di quanto previsto dalla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale hanno tempo sessanta giorni per rispondere alle lettere inviate dagli enti a far data dal 26 ottobre 1999;

in data 28 ottobre 1999, con protocollo 486/99, l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali inviava alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti previdenziali un documento nel quale si affermava che le lettere di intenti (inviata a far data dal 26 ottobre 1999), contenenti i prezzi o non contenendoli, raggiungevano comunque l'obiettivo di avviare concretamente le vendite;

in mancanza di un chiarimento in merito alla definizione di fase preliminare si può creare confusione tra gli inquilini e ritardare la fase di alienazione ordinaria prevista con le norme emanate dal Ministro del lavoro;

è necessario intervenire allo scopo di agevolare l'*iter* di acquisto da parte dei